



COMUNE DI SILVI

Ordinanza N. 90 del 01/08/2025

PROPOSTA N.ro 107 dell' Area Dirigenziale Tecnica Ufficio: Servizio SUAP

OGGETTO: Divieto di vendita e somministrazione di bevande il cui tasso alcolico sia superiore ai 5 gradi e di bevande in contenitori di vetro, in plastica con il tappo e lattine, da due ore prima dell'inizio delle competizioni calcistiche a fine partita, presso lo Stadio "U.Di Febo" e negli esercizi pubblici presenti nelle aree circostanti.

PREMESSO CHE

- le locali squadre di calcio sono iscritte ai campionati per la stagione sportiva 2025/2026;
- in occasione delle partite di calcio che si disputeranno presso lo Stadio "Ughetto Di Febo" è prevedibile un considerevole afflusso di spettatori e di tifosi sia delle squadre locali che delle squadre ospiti;

CONSIDERATO CHE la vendita di bevande:

- ☐ alcoliche il cui tasso alcolico sia superiore a 5 gradi,
- ☐ in contenitori di vetro, in plastica con il tappo e lattine,

in occasione degli incontri calcistici che si tengono allo Stadio "Ughetto Di Febo", possono avere conseguenze negative per la sicurezza e l'incolumità pubblica; in particolare, l'abbandono dei contenitori di vetro, in plastica con il tappo e le lattine possono diventare strumento di offesa se utilizzati come oggetti contundenti;

PERTANTO esigenze di pubblico interesse e di tutela all'incolumità pubblica rendono opportuno disciplinare la vendita e la somministrazione di bevande alcoliche il cui tasso alcolico sia superiore a 5 gradi e di bevande in contenitori di vetro, in plastica con il tappo e lattine in occasione degli incontri di calcio presso lo stadio "Ughetto Di Febo" all'interno della struttura sportiva e negli esercizi pubblici presenti nelle aree circostanti all'impianto sportivo, al fine di impedire il verificarsi di situazioni pericolose determinate dall'abuso di alcolici e dall'uso improprio di contenitori di vetro, in plastica con il tappo e lattine;

VISTA la nota del Ministero dell'Interno – Questura di Teramo nr. 982/7/ Div.Gab./Cat.A/4 - del 15.07.2025 ad oggetto: *"Stagione sportiva 2025/2026. Incontri di calcio valevoli per i Campionati e tornei di Coppa di Serie C, Nazionali, Dilettanti, Regionali di Eccellenza, promozione e serie minori"*;

RITENUTO PERTANTO NECESSARIO: disporre, in occasione delle partite di calcio come previsto dal calendario del Campionato di I categoria, Promozione, Coppa Italia e degli eventuali incontri, anche amichevoli, delle squadre di calcio di ogni categoria, oltreché in occasione degli ulteriori eventi sportivi che si terranno presso lo Stadio "Ughetto Di Febo", il divieto di vendita e di

somministrazione di bevande il cui tasso alcolico sia superiore a 5 gradi e di bevande in contenitori in vetro in plastica con il tappo e lattine, da 2 ore prima dell'inizio delle competizioni calcistiche a fine partita negli esercizi pubblici presenti nelle aree circostanti;

VISTO il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773;

VISTO l'art. 50 del D.Lgs. 267/2000;

ORDINA

il **DIVIETO** per tutta la stagione sportiva 2025/2026, presso lo Stadio "Ughetto Di Febo" di vendita e di somministrazione di bevande, il cui tasso alcolico sia superiore a 5 gradi e di bevande in contenitori di vetro, in plastica con il tappo e lattine, nelle giornate in cui si svolgono partite di calcio, come previsto dal calendario del Campionato di I categoria, Promozione, Coppa Italia e degli eventuali incontri, anche amichevoli e tornei, delle squadre di calcio di ogni categoria, oltreché in occasione degli ulteriori eventi sportivi che si terranno, da 2 ore prima dell'inizio delle competizioni calcistiche a fine partita e negli esercizi pubblici presenti nelle aree circostanti ;

DISPONE

che la presente Ordinanza sia notificata mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune di Silvi e sia **trasmessa** ai seguenti destinatari:

- alla Questura di Teramo,
- alla Prefettura di Teramo,
- al Comando Carabinieri di Silvi (TE),
- alla Polizia Locale, per le opportune attività di controllo per l'osservanza della presente ordinanza;
- al Funzionario dell'Area 3 Ufficio Sport dell'Ente, per la diffusione alle Società Sportive utilizzatrici dell'impianto sportivo;
- alle Organizzazioni del commercio e dell'artigianato maggiormente rappresentative;

AVVERTE

avverso la presente Ordinanza gli interessati possono ricorrere al Tribunale Amministrativo Regionale Abruzzo:

- ☐ entro 60 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e nei modi previsti dall'art. 2 e seguenti della Legge 6 dicembre 1971, n.1034;
- ☐ entro 120 giorni dalla notifica del presente provvedimento al Presidente della Repubblica, nei termini e nei modi previsti dall'art. 8 e seguenti del DPR 24 novembre 1971, n. 1199.

Si dà atto che l'inottemperanza al presente provvedimento costituisce reato punito ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale e che i provvedimenti eventualmente necessari per l'esecuzione d'ufficio saranno adottati con le modalità previste dall'art. 5 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza.

Silvi, lì 01/08/2025

IL SINDACO
ANDREA SCORDELLA

Documento originale sottoscritto con firma digitale ai sensi del DPR 445/2000 e dell'art. 20 del D.Lgs 82/2005 e successive modifiche ed integrazioni. Il documento originale è conservato in formato elettronico negli archivi del Comune.